

## CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

### ADEMPIMENTO

#### Nuovo “concordato biennale” con il Fisco: primi profili operativi

Il concordato preventivo biennale introduce la possibilità di definire il reddito rilevante ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'IRAP. Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni e, per la sola annualità 2024, i contribuenti in regime forfetario. L'Agenzia delle Entrate, entro il 1° aprile di ogni anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi programmi informatici per acquisire i dati necessari per elaborare la proposta (per l'annualità 2024, tale termine è posticipato al 15 giugno 2024). Per il 2024, il termine di adesione alla proposta è fissato al 15 ottobre.

### DA SAPERE

#### Concordato preventivo biennale protagonista assoluto dei modelli Redditi 2024

Che l'operazione concordato preventivo biennale fosse la protagonista assoluta della stagione dichiarativa 2024 era già abbastanza chiaro dalla lettura della norma istitutiva (D.Lgs. n. 13/2024). La versione definitiva dei modelli Redditi 2024 (con la nuova sezione VI del quadro LM di Redditi PF, destinata ai contribuenti in forfetario che intendono aderire al concordato) e il nuovo modello CPB 2024-2025, approvati dall'Agenzia delle Entrate, ne sono l'ulteriore conferma. Il puzzle non è, però, ancora completo: all'appello mancano ancora il software per l'invio dei dati e la formulazione della proposta e il decreto ministeriale che dovrà stabilire quali eventi straordinari possono influenzare l'adesione al concordato preventivo.

### AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

**Fisco** - Dichiarazioni fiscali: approvata la modulistica

**Impresa** - Decreto PNRR in vigore dal 2 marzo

**Lavoro** - Assegno di inclusione: come utilizzare la carta ADI

**Scadenze dal 7 al 21 marzo 2024**

## ADEMPIMENTI

### Nuovo “concordato biennale” con il Fisco: primi profili operativi

di Amela Dzafic

*Il concordato preventivo biennale introduce la possibilità di definire il reddito rilevante ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'IRAP. Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni e, per la sola annualità 2024, i contribuenti in regime forfetario. L'Agenzia delle Entrate, entro il 1° aprile di ogni anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi programmi informatici per acquisire i dati necessari per elaborare la proposta (per l'annualità 2024, tale termine è posticipato al 15 giugno 2024). Per il 2024, il termine di adesione alla proposta è fissato al 15 ottobre.*

#### NOVITA'

È stato approvato il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13). Il decreto (pubblicato nella *G.U.* 21 febbraio 2024, n. 43, e in vigore dal 22 febbraio 2024) è stato approvato in attuazione della delega alla riforma fiscale, di cui alla Legge n. 111/2023. Di seguito si fornisce una sintesi delle disposizioni applicative introdotte a disciplina del nuovo istituto del cd. “concordato biennale”.

#### Sintesi disposizioni applicative del nuovo “concordato biennale” (artt. 6-39)

##### ➔ DISPOSIZIONI GENERALI (ARTT. 6-9)

###### Finalità e ambito applicativo

L'istituzione del nuovo “concordato biennale” si inserisce nell'ambito degli strumenti fiscali messi a disposizione allo scopo di favorire il potenziamento del regime dell'adempimento collaborativo tra contribuente e Amministrazione Finanziaria, in conformità a quanto stabilito dalla delega alla riforma fiscale, di cui all'art. 17 della Legge n. 111/2023.

Il concordato in oggetto:

- richiede che l'Agenzia delle Entrate formuli una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e

del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP;

- è applicabile, in via sperimentale, **anche ai soggetti forfetari, ma per la sola annualità 2024.**

### **Piattaforma e strumenti informatici di supporto**

In merito alle modalità operative, si rappresenta che:

- l'Agenzia delle Entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di concordato (in deroga, per le **annualità 2024 e 2025**, tale termine è fissato, rispettivamente, **al 15 giugno e 15 aprile**);
- con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di prossima emanazione, saranno individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione Finanziaria per accedere al concordato;
- con successivo apposito decreto MEF, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, saranno individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consentirà di definire la proposta di concordato preventivo biennale.

### **Elaborazione e adesione alla proposta di concordato**

La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle Entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e, comunque, nel rispetto della sua capacità contributiva, anche mediante processi automatizzati, basati su:

- informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione Finanziaria, con conseguente limitazione all'introduzione di nuovi oneri dichiarativi;
- assumendo, con alcune specifiche limitazioni ed esclusioni, eventuali ulteriori informazioni, ricavabili dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione Finanziaria e di altri soggetti pubblici.

Il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato formulata, entro le seguenti scadenze:

- **a regime:** entro il termine ordinariamente previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e dell'IRAP e, quindi, **entro il 30 giugno di ogni anno;**
- **solo per il primo anno di applicazione:** entro il termine previsto dall'art. 38 per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e, quindi, **entro il 15 ottobre 2024.**

## **➔ DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI ISA (ARTT. 10-22)**

### **Ambito soggettivo**

Il "concordato biennale" è accessibile ai contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità, che:

- con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno **debiti tributari** ovvero hanno estinto quelli che tra essi **sono di importo complessivamente pari o superiore a euro 5.000**, per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per **contributi previdenziali** definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione;
- non hanno **omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi** in relazione ad **almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti** a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;

- non riportano condanne per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall'art. 2621 c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 c.p., commessi negli **ultimi tre periodi d'imposta antecedenti** a quelli di applicazione del concordato.

## Effetti dell'adesione e rilevanza ai fini tributari

L'adesione alla proposta comporta i seguenti effetti:

- impegno a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato;
- osservanza dell'obbligo di provvedere:
  - a) agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
  - b) alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli ISA;
- calcolo del **reddito di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni con le regole ordinarie di cui all'art. 54, comma 1, del TUIR (con dichiarazione di un **reddito minimo di euro 2.000**), senza considerare:
  - a) plusvalenze/minusvalenze di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1 del citato art. 54;
  - b) redditi/quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone/associazioni professionali di cui all'art. 5 del TUIR;
- calcolo del **reddito d'impresa** con le regole ordinarie di cui all'art. 56 del TUIR (con dichiarazione di un **reddito minimo di euro 2.000**), senza considerare:
  - a) plusvalenze e sopravvenienze attive, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive;
  - b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone, associazioni professionali di cui all'art. 5 del TUIR, GEIE, ovvero in società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, del TUIR;
- calcolo del **valore della produzione netta** rilevante ai fini dell'IRAP (con dichiarazione di un **valore minimo di euro 2.000**), senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive;
- **ininfluenza** della proposta di concordato ai fini dell'IVA;
- irrilevanza degli eventuali maggiori o minori importi effettivi rilevati in termini di reddito e di valore della produzione netta (rispetto a quelli concordati), ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori;
- riconoscimento dei benefici premiali ISA per i periodi d'imposta oggetto di concordato;
- calcolo dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

## Rinnovo del concordato

L'adesione alla proposta concordataria riguarda un periodo biennale.

Al termine del biennio, il contribuente, previa conferma del possesso dei requisiti e dell'assenza di cause di esclusione, può aderire a una nuova proposta di concordato, formulata dall'Agenzia per il biennio successivo.

## Cessazione del concordato

Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

- il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, salvo che la nuova attività rientri nell'applicazione del medesimo ISA;
- il contribuente cessa l'attività.

## Decadenza dal concordato

Il concordato cessa di produrre effetto **per entrambi i suoi periodi d'imposta** nei seguenti casi in cui:

- a seguito di accertamento, nei periodi d'imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità, di cui all'art. 22, comma 2;
- a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- sono indicati nella dichiarazione dei redditi i dati non corrispondenti a quelli comunicati, ai fini della definizione della proposta di concordato;
- ricorre una delle ipotesi di esclusione, ovvero vengono meno i requisiti di cui all'art. 10, comma 2;
- è omesso il versamento delle somme dovute a seguito controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

## ➔ DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI FORFETARI (ARTT. 23-33)

### Ambito soggettivo

I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che operano in regime forfetario, possono accedere al concordato biennale:

- in via sperimentale, per la sola annualità 2024;
- previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per i soggetti ISA (assenza debiti tributari o contributivi di importi complessivamente superiori a euro 5.000);
- previa verifica dell'assenza delle cause di esclusione definite per i soggetti ISA;
- purché non abbiano iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

### Effetti dell'adesione e rilevanza ai fini tributari

L'adesione alla proposta comporta i seguenti effetti:

- impegno a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato;
- osservanza degli obblighi ordinariamente previsti dalla legge di riferimento per i soggetti rientranti nel regime forfetario;
- calcolo del **reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni secondo le metodologie di cui all'art. 9, ferma restando la dichiarazione di un **reddito minimo di 2.000 euro** e il trattamento ordinario dei contributi previdenziali obbligatori;
- **ininfluenza** della proposta di concordato ai fini dell'IVA;
- irrilevanza degli eventuali maggiori o minori importi effettivi rilevati in termini di reddito (rispetto a quelli concordati), ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dei contributi previdenziali obbligatori;
- calcolo dell'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

### Rinnovo del concordato

L'adesione alla proposta concordataria riguarda un periodo biennale.

Al termine del biennio, il contribuente, previa verifica dei requisiti e dell'assenza delle cause di esclusione, può aderire a una nuova proposta di concordato, formulata dall'Agenzia per il biennio successivo.

Si ricorda che, per il solo periodo d'imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo ai soggetti forfetari è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

### **Cessazione del concordato**

Il concordato cessa di avere efficacia **a partire dal periodo d'imposta** nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

- il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, salvo che la nuova attività rientri in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività;
- il contribuente cessa l'attività.

### **Decadenza dal concordato**

Il concordato cessa di produrre effetto **per entrambi i suoi periodi d'imposta** nei casi in cui si verificano le medesime cause di decadenza previste per i soggetti ISA, ove applicabili.

## **➔ DISPOSIZIONI COMUNI, DI COORDINAMENTO E CONCLUSIVE (ARTT. 34-39)**

### **Attività di accertamento**

Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, non possono essere effettuati, salvo che ricorrano le cause di decadenza dal concordato.

### **Rilevanza dei redditi concordati**

A seguito di adesione al concordato preventivo biennale:

- non si applica la disciplina in materia di comunicazioni e adempimenti formali (art. 2 del D.L. n. 16/2012);
- per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, con riferimento al possesso di requisiti reddituali, **si tiene comunque conto del reddito effettivo** e non di quello concordato;
- ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), **rileva comunque il reddito effettivo** e non quello concordato.

### **Revisione dei termini di presentazione dei dichiarativi e di versamento delle imposte**

Per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA possono essere effettuati entro il 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione.

Tale proroga è riservata ai soggetti:

- cui si applicano gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi non superiori a euro 5.164.569;
- che presentano le cause di esclusione dall'applicazione degli ISA;
- aderenti al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- aderenti al regime fiscale forfetario;
- che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 (società di persone, imprese familiari e soggetti equiparati), 115 (soggetti trasparenti) e 116 (soggetti trasparenti a ristretta base proprietaria) del TUIR.

Le scadenze per la presentazione delle dichiarazioni in via telematica vengono ridefinite come segue:

- per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2023**, il termine ultimo è spostato al **15 ottobre 2024**;
- per il periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2024**, il termine ultimo è fissato al **30 settembre 2025** (31 ottobre 2025, per i sostituti d'imposta).

Per il **periodo d'imposta 2024**, i programmi informatici relativi agli ISA sono resi disponibili entro il **15 aprile 2025**.

## CONCORDATO BIENNALE

In sede di stesura del testo definitivo del decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, sono state introdotte alcune rilevanti novazioni alla disciplina del “**concordato biennale**”, rispetto alla versione approvata in via preliminare in data 3 novembre 2023.

In particolare, le principali novità apportate riguardano:

- la **rimozione della soglia minima di punteggio ISA pari a 8** per l'accesso all'istituto;
- l'**estensione** della possibilità di accedere al concordato anche ai **sogetti in regime forfetario per l'annualità 2024**;
- l'**estensione dell'orizzonte temporale di adesione** al concordato rispetto a quanto originariamente previsto, definendo il seguente calendario temporale:
  - a) scadenza del termine di **messa a disposizione dei software** da parte dell'Agenzia delle Entrate: **15 giugno 2024** (in luogo del precedente termine del 15 marzo 2024);
  - b) scadenza del termine di **adesione alla proposta di concordato**: **15 ottobre 2024** (in luogo del precedente termine del 30 giugno 2024 o 31 luglio 2024).

## SOGGETTI INTERESSATI

Possano accedere all'istituto del “concordato biennale”:

- i soggetti esercenti **attività d'impresa**, ai quali si rendono applicabili gli ISA;
- i soggetti esercenti **arti o professioni**, ai quali si rendono applicabili gli ISA;
- **per il solo periodo d'imposta 2024**, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che aderiscono al **regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014**.

### Attenzione

L'art. 6 del decreto circoscrive l'accesso al concordato biennale ai “**contribuenti di minori dimensioni**”. Con riferimento ai parametri dimensionali, nulla viene precisato ad oggi dalla norma, la quale si limita a individuare esplicitamente le menzionate categorie di soggetti ammissibili.

In merito, in assenza di ulteriori chiarimenti ufficiali e tenuto conto dell'espresso richiamo alle disposizioni in materia di ISA, potrebbe essere fatto riferimento al **limite di ricavi/compensi pari a euro 5.164.569**, di cui all'art. 2, lett. a), del Decreto MEF 23 marzo 2018 (G.U. n. 85 del 12 aprile 2018).

## Esclusioni

Sono espressamente **esclusi** dall'ammissione al concordato biennale i soggetti che:

- con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno **debiti tributari ovvero non hanno estinto quelli che tra essi sono di importo complessivamente pari o superiore a euro 5.000** per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per **contributi previdenziali** definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione;
- hanno **omesso** la presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad **almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato**, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
- riportano **condanne per uno dei reati tributari** previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall'art. 2621 c.c. (reato di **false comunicazioni sociali**), nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p. (reato di **riciclaggio, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio**), commessi negli ultimi **tre periodi d'imposta** antecedenti a quelli di applicazione del concordato;
- operano in **regime forfetario**, qualora abbiano **iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente** a quello cui si riferisce la proposta.

### Attenzione

Con riferimento alla verifica del limite di euro 5.000 dei debiti tributari e contributivi, occorre tenere presente che:

- sono comunque ammessi al concordato i soggetti che, pur presentando debiti di importo pari o superiore a euro 5.000, abbiano in corso provvedimenti di **sospensione o di rateazione** in relazione a tali debiti;
- per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, si intendono i debiti derivanti dalla notifica di:
  - a) atti impositivi conseguenti ad attività di controllo degli Uffici;
  - b) atti impositivi conseguenti ad attività di liquidazione degli Uffici;
  - c) cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

## PROCEDURE

L'adesione al concordato biennale impegna le parti coinvolte (Agenzia delle Entrate e contribuente aderente) al rispetto di specifici adempimenti, in aderenza al calendario temporale fissato dalla normativa.

Di seguito viene fornita una sintesi delle principali fasi previste.

SINTESI DELLE FASI DI ADESIONE AL "CONCORDATO BIENNALE"	
TERMINE TEMPORALE	ADEMPIMENTO
<b>1° aprile</b> di ogni anno (a regime) (per l'annualità <b>2024</b> , il termine è fissato al <b>15 giugno 2024</b> ;	Messa a disposizione dei programmi informatici da parte dell'Agenzia delle Entrate, necessari per l'elaborazione della proposta concordataria. Si ricorda che è comunque prevista l'emanazione di: - apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate,



<p>per l'annualità <b>2025</b>, il termine è fissato al <b>15 aprile 2025</b>)</p>	<p>per l'individuazione delle modalità e dei dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione Finanziaria;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un decreto MEF, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per l'individuazione dei periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consentirà di definire la proposta di concordato preventivo biennale.</li> </ul>
<p><b>Entro il 30 giugno</b> di ogni anno (a regime) (solo per l'annualità <b>2024</b> il termine è prorogato al <b>15 ottobre 2024</b>)</p>	<p>Adesione alla proposta di concordato formulata dall'Agenzia delle Entrate sulla base della metodologia approvata dal MEF e tenuto conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione Finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi;</li> <li>- ulteriori informazioni ricavabili dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione Finanziaria e di altri soggetti pubblici.</li> </ul> <p>La proposta viene elaborata e comunicata utilizzando i programmi informatici messi a disposizione dall'Agenzia.</p>
<p><b>Entro il 30 giugno</b> di ogni anno (a regime) (solo per la prima annualità <b>2024</b> il termine è prorogato al <b>31 luglio 2024</b>)</p>	<p>Versamento del saldo e del primo acconto dovuto per imposte sui redditi e IRAP con calcolo basato sui redditi e sul valore della produzione netta determinati secondo le regole ordinarie.</p>
<p><b>Entro il 30 novembre</b> di ogni anno (compresa l'annualità 2024, salvo proroghe)</p>	<p>Versamento del secondo acconto calcolato come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto già versato in sede di primo acconto secondo le regole ordinarie.</p>

## DA SAPERE

### Concordato preventivo biennale protagonista assoluto dei modelli Redditi 2024

di Andrea Bonghi

*Che l'operazione concordato preventivo biennale fosse la protagonista assoluta della stagione dichiarativa 2024 era già abbastanza chiaro dalla lettura della norma istitutiva (D.Lgs. n. 13/2024). La versione definitiva dei modelli Redditi 2024 (con la nuova sezione VI del quadro LM di Redditi PF, destinata ai contribuenti in forfetario che intendono aderire al concordato) e il nuovo modello CPB 2024-2025, approvati dall'Agenzia delle Entrate, ne sono l'ulteriore conferma. Il puzzle non è, però, ancora completo: all'appello mancano ancora il software per l'invio dei dati e la formulazione della proposta e il decreto ministeriale che dovrà stabilire quali eventi straordinari possono influenzare l'adesione al concordato preventivo.*

Con la pubblicazione dei modelli e delle istruzioni delle dichiarazioni dei redditi 2024, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, è apparso subito chiaro come il nuovo **concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025** sia il **protagonista assoluto** della prossima stagione dichiarativa.

In attesa del **software di compilazione ed elaborazione della proposta di concordato** - che verrà messo a disposizione dei contribuenti **entro il 15 giugno** - nei modelli dichiarativi approvati con i provvedimenti direttoriali del 28 febbraio sono già presenti **nuovi modelli e nuove sezioni**, dedicati appositamente al nuovo istituto, introdotto e disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.

#### Concordato nel quadro LM

Il primo "assaggio" del concordato preventivo è contenuto nella **nuova sezione VI del quadro LM** del modello Redditi 2024 PF, che, stando al contenuto delle istruzioni alla compilazione, deve essere utilizzata dai contribuenti esercenti attività d'impresa, arti e professioni che applicano il **regime forfetario**, disciplinato dalla Legge n. 190/2014, che intendono aderire al nuovo istituto.

Poiché per i contribuenti in regime forfetario il concordato preventivo si applicherà **in via sperimentale** per la **sola annualità 2024**, nel prospetto in commento deve essere indicato, in aggiunta alle altre informazioni richieste, anche il **reddito proposto ai fini del concordato** per la suddetta annualità.

Sulla base di quanto indicato dalle istruzioni, si potrebbe dedurre - il condizionale è, però, d'obbligo - che tale sezione **non dovrà essere compilata** dai contribuenti forfetari che **non hanno intenzione di aderire** alla proposta di reddito d'impresa o di lavoro autonomo ai fini del nuovo concordato.

Le altre informazioni richieste nella sezione sono:

- non avere debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti per aderire al concordato preventivo, avere estinto quelli che tra essi sono di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi

previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione (**rigo LM60**);

- l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 13/2024 (**rigo LM61**);
- la presenza di uno degli **eventi straordinari** determinati con futuro decreto ministeriale (**rigo LM62**);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo **proposto dal software** che verrà messo a disposizione dei contribuenti entro il 15 giugno (**rigo LM63**).

L'ultimo rigo della sezione andrà, invece, compilato **se il contribuente accetta la proposta** di concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta 2024 (**rigo LM64**).

SEZIONE VI Concordato Preventivo regime forfetario	Condizioni di accesso		
	LM60	Presenza dei requisiti	<input type="checkbox"/>
	LM61	Assenza di cause d'esclusione	<input type="checkbox"/>
	LM62	Presenza di eventi straordinari	<input type="checkbox"/>
	Proposta CPB		
	LM63	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024	<input type="text" value="00"/>
Accettazione proposta CPB			
LM64	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo ai fini CPB per il p.i. 2024	<input type="checkbox"/>	

## Soggetti ISA e concordato: il nuovo modello CPB

Per i soggetti ai quali si applicano i modelli ISA, è stato, invece, istituito un vero e proprio modello *ad hoc* - denominato CPB - riservato alla **comunicazione dei dati rilevanti** ai fini della **determinazione della proposta di concordato preventivo biennale** per i **periodi d'imposta 2024 e 2025**.

Questo nuovo modello, si legge nelle istruzioni alla compilazione, è **parte integrante dei modelli** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (modelli ISA) e dovrà essere **presentato congiuntamente al modello ISA**, in fase di presentazione della **dichiarazione annuale dei redditi**.

Anche tale modello, stando al contenuto puntuale delle istruzioni, sarà utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato.

Il modello si compone di un **unico quadro P**, nel quale dovranno essere indicati le **condizioni di accesso**, i **dati contabili**, la **proposta di concordato preventivo elaborata dal software** per le due annualità 2024 e 2025 e, infine, l'**accettazione** della proposta da parte del contribuente.

Curioso rilevare come, nella sezione dedicata ai dati contabili, venga richiesto al contribuente di indicare, nei **rigi P04 e P05**, il reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni relativo al periodo d'imposta 2023 e il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Questi due valori dovranno, però, essere **rielaborati dal contribuente** per renderli omogenei al reddito concordabile per il 2024 e 2025, non considerando, per i **redditi d'impresa**:

- le plusvalenze realizzate di cui agli artt. 58, 86 e 87 del TUIR;
- le sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del TUIR;
- le minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 101 del TUIR;
- i redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 del TUIR o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ovvero in società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, del TUIR.

Per i redditi di lavoro autonomo, occorrerà, invece, escludere dal reddito 2023, risultante dal quadro RE del modello Redditi 2024:

- le plusvalenze e le minusvalenze di cui all’art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1, del TUIR;
- i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 del TUIR.

Invece, il valore della produzione 2023 andrà rielaborato senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.

La compilazione di questi due righi del nuovo quadro P costringerà, dunque, i contribuenti al ricalcolo del loro reddito d’impresa o di lavoro autonomo, nonché del valore della produzione IRAP, rispetto a quanto già determinato nei rispettivi quadri dichiarativi.



QUADRO P	
Concordato Preventivo Biennale	<b>Condizioni di accesso</b>
	P01 Presenza dei requisiti <input type="checkbox"/> <small>Barra lo scello</small>
	P02 Assenza di cause d'esclusione <input type="checkbox"/> <small>Barra lo scello</small>
	P03 Presenza di eventi straordinari <input type="checkbox"/>
	<b>Dati contabili</b>
	P04 Reddito rilevante ai fini del CPB <input type="text"/> ,00
	P05 Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB <input type="text"/> ,00
	<b>Proposta CPB</b>
	P06 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024 <input type="text"/> ,00
	P07 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025 <input type="text"/> ,00
P08 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024 <input type="text"/> ,00	
P09 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025 <input type="text"/> ,00	
<b>Accettazione proposta CPB</b>	
P10 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 <input type="checkbox"/> <small>Barra lo scello</small>	

## Considerazioni finali

Che l’operazione concordato preventivo biennale fosse la protagonista assoluta della stagione dichiarativa 2024 era già abbastanza chiaro anche dalla lettura della norma istitutiva.

La presa visione dei modelli 2024 e delle novità apportate agli stessi, proprio ai fini dell’attuazione del nuovo istituto, ne è solo l’ulteriore conferma.

Il puzzle non è, però, ancora completo. Come abbiamo già detto, mancano ancora all’appello il software per l’invio dei dati e la formulazione della proposta e il decreto ministeriale che dovrà stabilire quali eventi straordinari possono influenzare l’adesione al concordato preventivo.

## NOTIZIE DELLA SETTIMANA

### FISCO

---

#### 5 per mille: per ONLUS e ASD domande fino al 10 aprile

---

Dal 6 marzo fino al 10 aprile 2024, le ONLUS e le associazioni sportive dilettantistiche possono fare domanda per accedere al 5 per mille. Non hanno bisogno di ripresentare l'istanza le organizzazioni non lucrative già presenti nell'elenco permanente delle ONLUS per il 2024, pubblicato sul sito dell'Agenzia, e le associazioni sportive dilettantistiche già inserite nell'elenco permanente, pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

*Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 6 marzo 2024*

---

#### Premi di produttività: applicabilità regime agevolativo

---

Nell'ipotesi in cui l'erogazione del premio di risultato non sia subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall'azienda all'inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, ma sia ancorato al raggiungimento di un dato stabile, fissato dal contratto aziendale, il premio di risultato può fruire del regime fiscale agevolato, a condizione che il valore del dato raggiunto risulti incrementale rispetto al valore registrato in riferimento all'anno precedente.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 5 marzo 2024, n. 59*

---

#### Investment management exemption

---

E' stata disciplinata la presunzione legale relativa alla non configurabilità di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un veicolo di investimento non residente, che si avvale di servizi di supporto all'attività di investimento svolti da altri soggetti. Si tratta dell'*investment management exemption*, prevista dalla legge di Bilancio 2023.

*Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 22 febbraio 2024 (G.U. 4 marzo 2024, n. 53)*

---

#### Comunicazione dati erogazioni liberali a ETS

---

Solo per la comunicazione dei dati delle erogazioni a ETS riferite al 2023, il termine ultimo per la trasmissione dei dati è il 4 aprile 2024. Di conseguenza, viene posticipato, dal 20 marzo all'8 aprile 2024, il termine per l'esercizio dell'opposizione all'utilizzo dei dati delle erogazioni liberali, effettuate nel 2023, nella dichiarazione precompilata. L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2024, in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, ha ridefinito i criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'invio dei dati delle erogazioni liberali, allargando la platea anche a ulteriori enti iscritti nel RUNTS.

*Agenzia delle Entrate, provvedimento 4 marzo 2024, n. 83793*

---

## Invio CU 2024 redditi di lavoro autonomo professionale

---

Tenuto conto che nel 2024 i **dati delle CU di lavoro autonomo “professionale”** sono **utilizzati solo in forma sperimentale**, per l'anno d'imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi PF 2024 (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”) **possono essere presentate entro il 31 ottobre 2024** (termine di presentazione del modello 770). L'Agenzia invita, comunque, i sostituti d'imposta ad attivarsi per trasmettere le certificazioni entro il 18 marzo, poiché, in tale modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale (CAF e professionisti), seppure in forma sperimentale, agevolandoli, così, nell'adempimento dichiarativo.

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 4 marzo 2024, n. 13/E*

---

## Cessioni beni da San Marino: trasmissione a Sdl di fattura a soli fini contabili

---

A fronte dell'**importazione** di beni nel territorio italiano, la **successiva cessione a un operatore nazionale non ha l'obbligo** di essere documentata tramite **fattura elettronica** (sarà l'operatore residente/stabilito in Italia a provvedervi tramite il meccanismo del *reverse charge* e l'emissione di un'autofattura). L'assenza di obbligo non significa, tuttavia, impossibilità di emettere, tramite **Sdl - a fini contabili**, per necessità organizzative o anche solo di migliore e più trasparente gestione dei rapporti tra le parti - un **documento “fattura”**.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 4 marzo 2024, n. 58*

---

## Consiglio di disciplina territoriale: individuazione Presidente e Segretario

---

Ove il componente originariamente individuato come **Presidente o Segretario del Consiglio di disciplina territoriale non soddisfi più i requisiti** richiesti *ex lege*, si dovrà prontamente provvedere alla sua **sostituzione**. Il CNDCEC ha trasmesso il parere reso dal Ministero della Giustizia. Laddove la composizione dell'organo disciplinare dovesse mutare in ragione di dimissioni, decesso o altra causa, con conseguente subentro di altri componenti, il requisito della maggiore o minore anzianità di iscrizione ovvero anagrafica dovrà sempre essere verificato, al fine di individuare chi debba esercitare le relative funzioni.

*CNDCEC, informativa 4 marzo 2024, n. 26*

---

## Welfare aziendale in base a status di maternità

---

Sulla base della circostanza che l'attribuzione del *welfare* aziendale in base allo *status* di maternità non appare idonea a individuare una “categoria di dipendenti”, si ritiene che le somme che alimentano il **credito welfare individuale** debbano assumere **rilevanza reddituale**, poiché, rappresentando un'erogazione in **sostituzione** di somme costituenti **retribuzione fissa o variabile**, rispondono a finalità retributive.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 1° marzo 2024, n. 57*

---

## Contraddittorio obbligatorio: per casi esclusione si attende il decreto

---

Nell'ambito del **contraddittorio obbligatorio**, il MEF ha chiarito che, fino al momento dell'emanazione del decreto ministeriale di elencazione delle fattispecie nelle quali il diritto al contraddittorio è assolutamente escluso e, in ogni caso, **fino al 30 aprile 2024**, nulla è mutato in ordine alle **modalità procedurali di contraddittorio** occorrenti per fare legittimamente valere la pretesa tributaria, tradizionalmente disciplinate nella legislazione ancora vigente.

*Ministero dell'Economia e delle Finanze, atto di indirizzo 29 febbraio 2024*

---

## Comunicazione cessioni crediti bonus edilizi: software aggiornato spese 2024

---

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli **aggiornamenti del software** e delle **specifiche tecniche** per la comunicazione telematica delle **opzioni** per la prima **cessione del credito** o lo **sconto in fattura**, relative ai **bonus edilizi** (spese anno 2024).

*Agenzia delle Entrate, comunicato 29 febbraio 2024*

---

## Sismabonus in caso di due distinti titoli edilizi

---

In tema di **sismabonus**, la circostanza che ci siano **due distinti titoli edilizi** non è ostativa al fatto che gli **acquirenti** delle unità immobiliari possano beneficiare della **detrazione**. La normativa, infatti, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni previste, nulla dispone circa la necessità che gli interventi siano assentiti da un unico titolo autorizzativo.

*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 29 febbraio 2024, n. 56*

---

## Portale Albo CTU: le slide della Giustizia per l'iscrizione online

---

Il CNDCEC ha reso noto che la Direzione Generale per i Sistemi Informativi del Ministero della Giustizia ha realizzato alcune **slide** per **guidare i professionisti** nella procedura di **iscrizione online** al nuovo "**Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale**". Gli Uffici del Ministero hanno realizzato due **file Power Point**, che riproducono fedelmente le schermate che il professionista incontrerà durante la compilazione della domanda. Il primo **file** è per coloro che **accedono al portale attraverso CNS o CIE**, il secondo è per chi decide di accedere **tramite SPID**. In entrambi i **file**, tra l'altro, si dà atto della possibilità di **allegare** il modulo dell'**autocertificazione unica plurima**, richiesta nelle scorse settimane dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti allo stesso Ministero.

*CNDCEC, informativa 29 febbraio 2024, n. 24*

---

## Esenzione IVA cessioni intracomunitarie: quando non si applica

---

L'art. 138, paragrafo 1, della Direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che si deve **negare l'esenzione dall'IVA** a un **fornitore stabilito in uno Stato membro**, che abbia **ceduto merci a destinazione di un altro Stato membro**, allorché tale fornitore non abbia dimostrato che le merci erano state cedute a un destinatario avente la qualità di soggetto passivo in quest'ultimo Stato membro e, tenuto conto

delle circostanze di fatto e degli elementi forniti dal fornitore, manchino i dati necessari per verificare che detto destinatario avesse tale qualità.

*Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 29 febbraio 2024, causa C-676/2022*

---

## ISA 2024: pronti i modelli per comunicare i dati

---

Pubblicati i **nuovi modelli ISA**: l'Agenzia delle Entrate ha approvato 175 modelli, che dovranno essere utilizzati dai contribuenti per il **periodo d'imposta 2023**. Con lo stesso provvedimento, è stato approvato anche il **modello** con cui i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale comunicano i dati rilevanti ai fini dell'**elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale** per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e la relativa **accettazione**.

*Agenzia delle Entrate, provvedimenti 28 febbraio 2024, n. 68718 e n. 68629*

---

## Pronti i Mod. Redditi SC, SP ed ENC

---

L'Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva dei **modelli di dichiarazione Redditi 2024 SC, Redditi 2024 ENC e Redditi 2024 SP**, con le relative istruzioni per la compilazione. Nei nuovi modelli, che recepiscono le modifiche in materia di imposta sul reddito delle società, trovano spazio il recupero dell'imposta sostitutiva su **utili e riserve di utile**, l'imposta sul valore delle **cripto-attività** e gli aggiornamenti previsti dalla disciplina del **superbonus**.  
*Agenzia delle Entrate, provvedimenti 28 febbraio 2024, n. 68706, n. 68514 e n. 68499*

---

## Consolidato nazionale e mondiale: Mod. CNM

---

Sul portale dell'Agenzia delle Entrate è disponibile la versione definitiva del **modello di dichiarazione "Consolidato nazionale e mondiale 2024"**, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2024, ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla **tassazione di gruppo di imprese controllate residenti**, nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il **gruppo di imprese non residenti**. Sono state approvate anche le **specifiche tecniche** da utilizzare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nel modello CNM 2024.

*Agenzia delle Entrate, provvedimento 28 febbraio 2024, n. 68702*

---

## Approvato il Mod. Redditi PF 2024

---

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva del **modello Redditi 2024 PF**, con le relative istruzioni per la compilazione, da presentare da parte delle **persone fisiche** nell'anno 2024, per il periodo d'imposta 2023, ai fini delle **imposte sui redditi**. Approvate anche le **specifiche tecniche** per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione, da utilizzare da parte delle persone fisiche che provvedono **direttamente** all'invio, nonché da parte degli altri utenti del servizio telematico, che intervengono quali **intermediari** abilitati alla trasmissione.

*Agenzia delle Entrate, provvedimento 28 febbraio 2024, n. 68687*



---

## Accordi con entità appartenenti al gruppo

---

L'Agenzia delle Entrate ha definito le Linee guida per l'applicazione alla **remunerazione** ricevuta per l'**attività** svolta nel territorio dello Stato dal soggetto residente o dalla stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta **servizi** nell'ambito di **accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo** in nome o per conto del veicolo o delle sue controllate, delle disposizioni contenute nell'art. 110, comma 7, del TUIR, ai fini del rispetto del **principio di libera concorrenza**.

*Agenzia delle Entrate, provvedimento 28 febbraio 2024, n. 68665*

---

## Mod. IRAP 2024 in veste definitiva

---

Via libera dell'Agenzia delle Entrate al **modello IRAP 2024**, con le relative istruzioni, che deve essere presentato nell'anno 2024 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'Agenzia ha approvato anche le **specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel dichiarativo. Nel modello IRAP viene gestita la non imponibilità ai fini IRAP dei compensi erogati ai **collaboratori coordinati e continuativi** nell'area del **dilettantismo** in ambito **sportivo**, inferiori all'importo annuo di 85.000 euro.

*Agenzia delle Entrate, provvedimento 28 febbraio 2024, n. 68659*

---

## Mod. 770/2024: pronte le specifiche tecniche

---

Pronte le **specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel **modello dichiarativo 770/2024**, approvate dall'Agenzia delle Entrate per trasmettere i dati contenuti nel dichiarativo già approvato, con le relative istruzioni per la compilazione, con Provv. 26 febbraio 2024.

*Agenzia delle Entrate, provvedimento 28 febbraio 2024, n. 68511*

---

## Dichiarazioni fiscali: approvato il Mod. 730/2024

---

L'Agenzia delle Entrate ha approvato i **modelli 730, 730-1, 730-2** per il sostituto d'imposta, **730-2** per il CAF e per il professionista abilitato, **730-3, 730-4, 730-4 integrativo**, con le relative istruzioni, nonché la **bolla per la consegna del modello 730-1**, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. Via libera anche alle **specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2024.

*Agenzia delle Entrate, provvedimenti 28 febbraio 2024, n. 68478 e n. 68472*

---

## Risparmio amministrato: acconto imposta sostitutiva

---

In tema di **imposta sostitutiva** sui **redditi diversi di natura finanziaria** in regime di **risparmio amministrato**, il legislatore ha previsto un sistema *ad hoc*, ai fini della determinazione e del versamento dell'**acconto** entro il 16 dicembre di ciascun anno, introducendo un "**metodo di calcolo appositamente disciplinato**", in deroga

alle regole ordinarie disposte per le imposte sui redditi, in quanto parametrato all'imposta da versare con riferimento ai primi undici mesi del medesimo anno.  
*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 28 febbraio 2024, n. 55*

---

## Rottamazione quater: divieto di autocompensazione

---

Nell'ambito della **rottamazione quater**, i ruoli **oggetto della dichiarazione non concorrono al superamento del limite** di 1.500 euro, in base al quale opera la **preclusione all'autocompensazione**, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verificano decadenze o altri impedimenti alla stessa. Concorrono, invece, al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.  
*Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 28 febbraio 2024, n. 54*

---

## Accordo Italia-Svizzera: lavoratore frontaliere

---

Chiarita l'applicazione del **regime impositivo dei lavoratori frontalieri** (imposte sul reddito e sul patrimonio), con particolare riferimento ai cosiddetti «vecchi frontalieri». In sostanza, si deve qualificare lavoratore frontaliere colui che esercita un'attività dipendente sul territorio di uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, e **non si richiede** l'ulteriore condizione che l'attività sia prestata in un **Cantone "frontista"** rispetto al Comune di residenza.  
*Camera dei Deputati, risposte a interrogazioni 27 febbraio 2024, n. 5-02061 e n. 5-02058*

---

## OICR di diritto estero: il regime di esenzione

---

Forniti chiarimenti sui benefici fiscali riconosciuti agli **organismi di investimento collettivi del risparmio di diritto estero**. La Legge di Bilancio 2021 ha previsto un regime di **esenzione degli utili e dei dividendi** percepiti da parte di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell'Unione Europea (UE) e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), che consentono un adeguato scambio di informazioni (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).  
*Camera dei Deputati, risposta a interrogazione 27 febbraio 2024, n. 5-02060*

---

## Certificazione Unica 2024: aggiornamento istruzioni

---

Le istruzioni riguardanti la Certificazione Unica 2024 sono state aggiornate. In particolare, alla pagina 25, alla diciassettesima riga, dopo la parola "**giorni.**" è stato inserito il seguente periodo "**Nel caso in cui siano certificati redditi derivanti da lavoro sportivo, riportare nel punto 6 il numero dei giorni anche nella ipotesi in cui tali redditi siano di importo inferiore a 15.000 euro. In questo caso nessun importo verrà indicato nei punti 1 e/o 2 in quanto la loro indicazione verrà evidenziata nei soli campi 781, 782, 784 e 785.**".  
*Agenzia delle Entrate, aggiornamento 22 febbraio 2024*

---

## Mancato pagamento del prezzo: riduzione base imponibile

---

Un **obbligo** legale in forza del quale il **prestatore deve informare** il destinatario della prestazione, in caso di non pagamento totale o parziale del prezzo da parte di quest'ultimo, in merito alla **rettifica della base imponibile**, al fine di rammentargli una **rettifica della detrazione** eventualmente ancora da effettuare, è **sproporzionato**, in quanto inidoneo. Pertanto, gli Stati membri non possono prevedere un tale obbligo nell'ambito dell'art. 90 della direttiva IVA.

*Avvocato generale, conclusioni 7 settembre 2023, causa C-314/22*

## IMPRESA

---

### Crisi da sovraindebitamento: modulistica per gestore crisi e OCC

---

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il documento "**Crisi da sovraindebitamento: modelli di relazione e modulistica a uso del gestore della crisi e degli OCC**", utile strumento a presidio delle molteplici attività svolte dagli OCC (Organismi di composizione della crisi) e dei gestori della crisi, che **aggiorna e integra la modulistica** finora diffusa agli Ordini territoriali della categoria e ai loro OCC in considerazione delle novità apportate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

*CNDCEC, Documento 6 marzo 2024*

---

### Aiuti di Stato de minimis e aiuti de minimis SIEG

---

Assonime illustra i nuovi regolamenti della Commissione Europea sugli aiuti di Stato *de minimis* che, in considerazione della loro modesta entità, sono esonerati dal controllo degli aiuti di Stato, in quanto ritenuti senza incidenza sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. La principale novità dei due regolamenti consiste nell'**aumento dei massimali di aiuto per impresa unica**, che consente oggi alle imprese di potere usufruire, nell'arco di tre anni, di un massimale di 300.000 euro per gli aiuti *de minimis* di cui al regolamento generale e di 750.000 euro per gli aiuti *de minimis* SIEG. Modifiche anche per le modalità di **calcolo dei massimali di aiuto**, l'ambito di applicazione e gli obblighi di **trasparenza**.

*Assonime, circolare 5 marzo 2024, n. 5*

---

### Autotrasporto merci conto terzi: formazione professionale

---

Pubblicato in *G.U.* il decreto che regola l'erogazione delle risorse da destinare all'**agevolazione** per nuove azioni di **formazione professionale** nel settore dell'**autotrasporto di merci per conto di terzi**, relativo all'annualità 2023. Ai fini del finanziamento, l'attività formativa deve essere **avviata dal 15 maggio 2024** e deve avere **termine** entro il **31 ottobre 2024**. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo, anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla data di pubblicazione del decreto in *G.U.* Le **domande** per accedere ai contributi devono essere presentate, tramite PEC, alla Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto, a partire **dal 14 marzo 2024** ed entro il successivo termine perentorio del **15 aprile 2024**.

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreto 7 febbraio 2024 (G.U. 4 marzo 2024, n. 53)*

---

## Decreto PNRR in vigore dal 2 marzo

---

È entrato in vigore il 2 marzo 2024 il decreto PNRR, che riporta le ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il decreto prevede l'istituzione del "**Piano transizione 5.0**", che concede agevolazioni fiscali nella forma del **credito d'imposta alle imprese che investono in tecnologie innovative**. Tra le ulteriori misure previste vi sono quelle inerenti allo **sport**, la realizzazione di un'**amministrazione digitale**, la riorganizzazione in materia di **giustizia** e in materia di prevenzione e contrasto del **lavoro irregolare**.  
*D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (G.U. 2 marzo 2024, n. 52)*

---

## MUD 2024: approvato il modello da presentare entro il 1° luglio

---

Publicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto che approva il **modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2024** e che sostituisce integralmente il modello allegato al D.P.C.M. 3 febbraio 2023. Il **termine per la presentazione** del MUD è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto e, pertanto, dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. In considerazione del fatto che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo, il termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo, quindi il **1° luglio 2024**.  
*D.P.C.M. 26 gennaio 2024 (G.U. 2 marzo 2024, n. 52)*

---

## Attività e professioni sanitarie: requisiti minimi polizze assicurative

---

Publicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto che riporta il regolamento recante la determinazione dei **requisiti minimi delle polizze assicurative** per le **strutture sanitarie e socio-sanitarie** pubbliche e private e per gli **esercenti le professioni sanitarie**, i requisiti minimi di **garanzia** e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di **assunzione diretta del rischio** e le regole per il **trasferimento del rischio** nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. Il decreto entrerà **in vigore il 16 marzo 2024**.  
*Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 15 dicembre 2023, n. 232 (G.U. 1° marzo 2024, n. 51)*

---

## Consultazione EFRAG su reporting di sostenibilità: supporto alle imprese

---

Proseguono le iniziative per **supportare le imprese nel reporting di sostenibilità**. Nel dicembre scorso è stato aperto uno "**sportello**", per fornire un supporto attivo alle società che intendono avere chiarimenti dall'EFRAG (organismo contabile europeo) sull'**applicazione dei nuovi standard** di rendicontazione sulla sostenibilità (ESRS). Il CdA di OIC ha, inoltre, approvato l'avvio, in collaborazione con l'Osservatorio sui Bilanci e sulla Comunicazione Economico-Finanziaria, del progetto di ricerca sull'**OIC 10**, il principio contabile sul **rendiconto finanziario**. L'indagine ha l'obiettivo di riscontrare l'effettiva applicazione dello *standard* e, alla luce di quanto emergerà, l'OIC valuterà se procedere con la *Post-implementation Review* del principio contabile.  
*OIC, comunicato stampa 1° marzo 2024*

---

## Password: FAQ sulle linee guida in materia di conservazione

---

Sono state pubblicate le FAQ sulle **linee guida** in materia di **conservazione delle password**, le quali giocano un ruolo determinante nel proteggere la vita delle persone nel mondo digitale. Ed è proprio con l'obiettivo di **innalzare il livello di sicurezza**, sia dei fornitori di servizi digitali, sia degli sviluppatori di *software*, che nel dicembre 2023 l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e il Garante per la Protezione dei Dati Personali hanno messo a punto specifiche linee guida in materia di conservazione delle *password*, fornendo importanti indicazioni sulle **misure tecniche** da adottare.

*Garante per la Protezione dei Dati Personali, comunicato stampa 1° marzo 2024*

---

## IPCEI Cloud: stanziati 250 milioni di euro

---

Il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, con avviso pubblico, ha definito il riparto delle risorse, i **termini e le modalità di invio delle domande** di agevolazione dell'intervento "**IPCEI Cloud**" (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) a sostegno della realizzazione di **tecnologie avanzate cloud ed edge computing**, con l'obiettivo di favorire la transizione digitale e verde. Le risorse stanziati sono 250 milioni di euro, a valere sul PNRR "*Missione 4 Componente 2 - Importanti progetti di comune interesse europeo*". Le **istanze** per l'accesso alle agevolazioni potranno essere presentate **dal 15 marzo al 15 maggio 2024**, attraverso la piattaforma informatica che sarà predisposta sul portale istituzionale del Ministero.

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato stampa 29 febbraio 2024*

---

## Formazione reinserimento lavorativo: domande

---

Dalle **ore 12:00 del giorno 6 maggio 2024 alle ore 17:00 del 17 maggio 2024**, è aperta la procedura informatica per l'inoltro delle **domande** di partecipazione *online* in riferimento all'avviso pubblico INAIL per il **finanziamento di progetti di formazione e informazione per il reinserimento lavorativo** - edizione 2023. Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e ammesse al finanziamento fino a esaurimento delle risorse disponibili. Il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potrà superare euro 120.000.

*INAIL, comunicato 29 febbraio 2024*

---

## Assicurazioni sulla vita: illegittima la prescrizione biennale

---

L'**assicurazione sulla vita** non svolge una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un sinistro, ma ha una prevalente funzione di **risparmio previdenziale**, correlata all'alea della durata della vita. Perciò, la norma la quale prevede che i **diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda è dichiarata **costituzionalmente illegittima**. Essa inciderebbe sull'effettiva possibilità di esercizio del diritto da parte dei beneficiari, specie in caso di decesso dell'assicurato, anche in relazione all'obbligo delle imprese assicuratrici di versare gli importi nel fondo statale relativo ai "rapporti dormienti".

*Corte Costituzionale, sentenza 29 febbraio 2024, n. 32*

---

---

## Giornata mondiale del Made in Italy: proposte entro il 20 marzo

---

Per celebrare la **Giornata Nazionale del Made in Italy**, in programma il 15 aprile 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha predisposto sul portale istituzionale una sezione dedicata, in cui imprese, associazioni di imprese, fondazioni, scuole di ogni ordine e grado, Università, enti locali, Regioni e Pubbliche Amministrazioni, attraverso la **compilazione di un apposito modulo**, possono **candidare le proprie iniziative**, da inserire nel calendario ufficiale degli eventi nazionali. Le **proposte**, di rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico e sportivo, dovranno essere inviate **entro il 20 marzo 2024**.

*Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato stampa 28 febbraio 2024*

---

## Crisi d'impresa: riconoscimento formazione per iscrizione all'Albo

---

Il CNDCEC fornisce chiarimenti in merito al **riconoscimento della formazione per l'iscrizione all'albo** ex art. 356 del Codice della Crisi (CCII) anche per i **gestori della crisi da sovraindebitamento**. Ove il corso sia ritenuto **equipollente** nei due casi, dovranno essere rilasciati **due distinti attestati di partecipazione**: uno nel quale si attesta la partecipazione al corso per non meno di 40 ore per l'iscrizione e il mantenimento dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 356 CCII; l'altro nel quale si attesta la partecipazione al corso per non meno di 12 ore e si attesta che il corso è ritenuto equipollente ai sensi dell'art. 7 del regolamento FPC per l'assolvimento dell'obbligo formativo dei gestori della crisi OCC.

*CNDCEC, informativa 28 febbraio 2024, n. 23/2024*

---

## LAVORO

---

## Ingresso lavoratori tunisini: protocollo d'intesa

---

In data 4 marzo 2024, è stato sottoscritto dal Ministero del Lavoro tunisino e da Sviluppo Lavoro Italia Spa il **protocollo** che definisce la collaborazione tra le Agenzie dei due Ministeri per fare arrivare **in Italia 12.000 lavoratori tunisini in tre anni**, come previsto dal *Memorandum*. Sviluppo Lavoro Italia Spa individuerà i fabbisogni occupazionali del mercato del lavoro italiano.

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunicato stampa 5 marzo 2024*

---

## Donne vittime di violenza: requisiti e misura sgravio totale

---

L'INPS fornisce le istruzioni applicative della misura, introdotta dalla legge di Bilancio 2024, che prevede l'**esonero** per le **assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza**, beneficiarie del reddito di libertà. L'Istituto specifica i **requisiti** da rispettare e l'assetto della misura agevolativa, soffermandosi anche in generale sui criteri di **cumulo dei benefici**.

*INPS, circolare 5 marzo 2024, n 41*

---

## DURC e benefici contributivi: novità dal PNRR

---

Tra le novità del decreto PNRR bis (D.L. n. 19/2024), in vigore dal 2 marzo, ci sono anche le **modifiche per il rilascio del DURC**, al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi. La circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

dal titolo “*Durc e benefici normativi e contributivi: le novità del D.L. n. 19/2024*”, partendo dalla disamina del Documento Unico di Regolarità Contributiva, esamina nel dettaglio le novità in materia, introdotte dal decreto PNRR bis.

*Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, circolare 5 marzo 2024, n. 4*

---

## Contributi formazione professionale: istanze entro il 27 marzo

---

Con la pubblicazione in *G.U.*, entra in vigore il decreto che **aggiorna** la **procedura** delineata dal decreto 14 aprile 2015, recante criteri e modalità per la **determinazione dei contributi** previsti dalla legge n. 40/1987.

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 29 gennaio 2024, n. 8 (G.U. 4 marzo 2024, n. 53)*

---

## Assegno inclusione: come utilizzare la carta ADI

---

E' approdato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto che disciplina le **modalità di utilizzo** della **carta di inclusione**, lo strumento di pagamento dell'**assegno di inclusione**, che verrà erogato a partire **dal 26 gennaio 2024**.

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 27 dicembre 2023 (G.U. 4 marzo 2024, n. 53)*

---

## Zona franca sisma Centro Italia: codici tributo per proroga 2024

---

L'INPS recepisce la **proroga** delle agevolazioni di natura previdenziale previste per la “**Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia**”. L'**esonero** dal versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali**, in presenza dei presupposti di legge e nei limiti di spesa previsti, fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa, è riconosciuto anche per il **periodo d'imposta 2024**.  
*INPS, messaggio 4 marzo 2024, n. 927*

---

## Oneri da riscatto e ricongiunzione: certificazioni

---

L'INPS comunica la disponibilità sul Portale dei Pagamenti delle **attestazioni fiscali** per il **pagamento degli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita**. Eventuali **discordanze tra importi attestati e importi versati** possono essere segnalate alla Struttura territoriale di competenza tramite posta elettronica.

*INPS, messaggio 1° marzo 2024, n. 908*

---

## PNRR: dal 2 maggio CIG richiedibile solo con OMNIA IS

---

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Progetto “**OMNIA IS**”, l'INPS ricorda che a, partire **dal 2 maggio 2024**, la presentazione della **domanda** di integrazione salariale ordinaria (**CIGO**) potrà avvenire **esclusivamente** sulla nuova **piattaforma “OMNIA IS”**.

*INPS, messaggio 1° marzo 2024, n. 892*

---

## Minori non accompagnati: regolamento in vigore dal 15 marzo

---

Dal 15 marzo 2024 sarà in vigore il nuovo regolamento che definisce i **compiti** e le **attività** demandate al **Ministero del Lavoro** per gestire, nell'ambito del fenomeno

dell'immigrazione e in generale, la situazione dei **minori stranieri non accompagnati** che si trovino sul territorio italiano.

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 27 dicembre 2023, n. 231 (G.U. 29 febbraio 2024, n. 50)*

---

## Flussi 2024: prorogate le date per invio istanze

---

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio portale istituzionale la circolare che stabilisce nuove **date per i click day** utili alla trasmissione delle **istanze di ingresso di lavoratori dai Paesi extra UE**:

- dalle ore 9 del **18 marzo 2024**, per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lett. a), per lavoro non stagionale;
- dalle ore 9:00 del **21 marzo 2024**; per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lett. b), e commi 4, 5 e 6;
- dalle ore 9:00 del **25 marzo 2024**, per gli ingressi di cui all'art. 7.

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare congiunta 29 febbraio 2024, n. 1695*

---

## Assegno di maternità: importi per il 2024

---

L'INPS comunica gli **importi aggiornati per il 2024** relativamente all'**assegno di maternità**, concesso dai Comuni. Gli importi sono stati aggiornati in base alla **variazione dell'indice ISTAT** dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al **5,4%**. L'importo dell'**assegno mensile** di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a **404,17 euro** per cinque mensilità e, quindi, a **complessivi 2.020,85 euro**.

*INPS, circolare 29 febbraio 2024, n. 40*

---

## Compensazione crediti fiscali: l'analisi dei Consulenti del Lavoro

---

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina gli effetti della nuova regolamentazione della **compensazione dei crediti fiscali** a partire dal 1° luglio 2024. Per le compensazioni dei **crediti contributivi e assicurativi**, la decorrenza sarà, invece, fissata dai provvedimenti adottati d'intesa da Entrate, INPS e INAIL. Pur condividendo gli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, viene evidenziato come le **misure restrittive** rischiano di ricadere sulla totalità dei contribuenti, introducendo **maggiori oneri e burocrazia** anche per quelli virtuosi.

*Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, circolare 29 febbraio 2024, n. 3*

---

## Lavori usuranti: domanda pensione 2025

---

Arrivano dall'INPS le istruzioni per presentare le **domande** di riconoscimento dello svolgimento di **lavori particolarmente faticosi e pesanti**, entro il **1° maggio 2024**, per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al **trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025**.

*INPS, messaggio 23 febbraio 2024, n. 812*



## AGENDA

Scadenze dal 7 al 21 marzo 2024

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	<b>MARZO 2024</b>	
<b>venerdì 8</b>	Opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie	
<b>venerdì 15</b>	Annotazione separata nel registro corrispettivi	
	Fatturazione differita ed annotazione	
	Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive	
<b>lunedì 18</b>	Assistenza fiscale: Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate	
	Certificazione utili corrisposti	
	Consegna ai lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente delle certificazioni uniche (CU)	
	Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni dei redditi per locazioni brevi	
	Consegna da parte dei sostituti d'imposta delle certificazioni per le ritenute d'acconto operate	
	Consegna delle certificazioni dei redditi diversi di natura finanziaria	
	Liquidazione e versamento IVA annuale	
	Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile	
	Rateizzazione versamento Il acconto imposte da Redditi 2023 per persone fisiche titolari di partita IVA	
	Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Ravvedimento entro 90 giorni versamento acconto IMU	

	Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale	
	Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni	
	Tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri	
	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a spese per ristrutturazioni e risparmio energetico	
	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a spese sanitarie rimborsate	
	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a spese universitarie e delle spese funebri	
	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli abbonamenti dei trasporti	
	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo	
	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi	
	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai contributi previdenziali e forme pensionistiche complementari	
	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle erogazioni liberali	
	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle rette per frequenza asili nido	
	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica	
	Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta	
	Trasmissione Comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali - Prorogata al 4 aprile 2024	
	Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)	
	Versamento imposta di produzione e consumo	
	Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale	

	Versamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento e intrattenimento	
	Versamento imposta sulle transazioni finanziarie	
<b>mercoledì 20</b>	Comunicazione tax credit pagamenti elettronici	